

## **TI\_GERICHTE 13.2020.56 vom 3. August 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-08-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_13.2020.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2020.56)

FR: TI\_GERICHTE 13.2020.56 du 3 août 2020

IT: TI\_GERICHTE 13.2020.56 del 3 agosto 2020

### **Regeste**

Anticipo delle spese per la procedura di ricusazione. Le domande di ricusa nei confronti del Pretore sono decise dalla Pretura viciniore. Il Tribunale d'appello è competente solo quale istanza di ricorso

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

I reclamanti chiedono “che la signora Galfetti non operi nessuna sentenza”. Sostengono, tra l'altro, “che non dobbiamo pagare nessun anticipo a questa signora” (sconosciuta e non avendo chiesto nulla alla stessa)”. L'art. 321 CPC prescrive che il reclamo dev'essere scritto e motivato. Esso deve pertanto contenere delle precise domande di giudizio. Nel caso concreto la domanda posta dai reclamanti difficilmente adempie siffatti requisiti. Dalla motivazione par di comprendere che essi contestano la competenza del Pretore Franca Galfetti Soldini a occuparsi dell'istanza di ricusa nei confronti del Pretore Matteo Pedrotti, motivo per cui non ritengono di dover versare alla Pretura di Lugano l'anticipo delle spese per quella procedura. Se non che, i reclamanti in realtà non contestano l'ordinanza in sé, ma, implicitamente la competenza del Pretore a occuparsi della domanda di ricusa. Sarebbe qui da verificare se l'impugnazione della decisione di anticipo delle spese consenta anche di contestare la competenza del Pretore che l'ha emessa, ma la questione non necessita di essere esaminata, il reclamo essendo comunque destinato all'insuccesso. 3.1 Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che ha sostituito il Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). L'art. 404 del CPC prevede però che, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, i due procedimenti di cui trattasi essendo stati avviati con petizione 23 novembre 2006, in applicazione del diritto transitorio del CPC, agli stessi è da applicare ancora il CPC-TI, ritenuto tuttavia che alle impugnazioni si applica il CPC, diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. 3.2 Con l'entrata in vigore del CPC la legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) ha subito delle modifiche. Per quanto concerne l'istituto della ricusa, precedentemente disciplinato per quanto concerne i Pretori dagli art. 26-31 del CPC-TI, lo stesso è ormai regolato dalla LOG, il cui art. 37 al cpv. 5 dispone che le domande di ricusa nei confronti del Pretore sono decise dalla pretura viciniore. Il Tribunale d'appello è ora competente solo quale istanza di ricorso contro le decisioni del Pretore (art. 48 lettera a) cifra 2, art. 48 lettera b) cifra 2, art. 48 lettera e) cifra 3 LOG). Di conseguenza la trasmissione dell'istanza di ricusa nei confronti del Pretore Matteo Pedrotti al Pretore Franca Galfetti Soldini, suo Pretore viciniore (cfr. art. 11 del Regolamento delle Preture) è corretta e non presta il fianco a critiche. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è quindi da respingere.

#### **E. 4**

Comunque sia, ad un primo sommario esame il modo di procedere del Pretore Matteo Pedrotti appare corretto. Assunta la direzione della pretura, egli ha rilevato che gli incarti OA.2006.777 e OA.2006.778 sono da lungo tempo sospesi. Ha quindi interpellato gli attori per conoscere le loro intenzioni prima di compiere nuovi passi procedurali, ciò considerato che il lungo silenzio degli attori poteva anche significare che essi non avessero interesse a continuare nella lite. L'interpellazione era quindi dovuta. 4.1 Per quanto concerne i tempi lunghi di cui si dolgono i reclamanti, va pur rilevato che la causa è stata sospesa su loro espressa richiesta, come risulta dallo scritto 28 maggio 2010 dell'avv. \_\_\_\_\_ che allora li rappresentava. Va qui ricordato ai reclamanti che l'operato del loro rappresentante legale va loro imputato, ciò anche nell'eventualità che lo stesso possa avere omesso di informarli di tutte le iniziative processuali che ha intrapreso, segnatamente del ricorso inviato alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la sentenza con cui il Tribunale federale ha confermato la sentenza della II CCA che ha respinto la loro istanza di ricusa del Pretore Marco Peverelli. Neppure risulta che dopo la sospensione gli attori si siano ancora manifestati o abbiano chiesto al Pretore la riattivazione della causa. Sostenere ora che il Pretore Matteo Pedrotti "intendeva far sparire una causa pendente presso la pretura e da ben 13 anni senza che la stessa pretura abbia fatto un passo e beneficiando di una "bufala" secondo cui il nostro legale del 2006 avrebbe ricusato il Pretore e oggi a distanza di 13 anni e mezzo si attenderebbe ancora la risposta da parte di Strasburgo" non solo è un'affermazione malevola, ma è anche in evidente contrasto con gli atti di causa, essendo invece palese che il nuovo Pretore ha voluto dare un impulso alle procedure, chiedendo agli attori di chiarire le loro intenzioni.

#### **E. 5**

L'invio di una segnalazione al Consiglio della magistratura nei confronti dell'avv. Pedrotti non è suscettibile di modificare l'esito del reclamo. Ciò vale anche per l'impugnazione al Tribunale cantonale amministrativo della sentenza del Presidente del Tribunale delle espropriazioni.

#### **E. 6**

Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico dei reclamanti in solido. Per i quali motivi pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 10 giugno 2020 di RE 1 e RE 2 è respinto. 2. Le spese processuali in fr. 200.- sono poste a carico, e in solido, di RE 1 e RE 2. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 10 giugno 2020 alla controparte):  
- \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La vicecancelliera \_\_\_\_\_  
Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.